

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: alle finalità aggiungere la seguente: ambientali.

1. **222.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: degli articoli 1 e 2.

1. **225.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: degli articoli 1 e 2 *con le seguenti:* di conservazione della fauna omeoterma.

1. **224.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: degli articoli 1 e 2 *aggiungere le seguenti:* e ad esclusione della possibilità di deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 5.

1. **226.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva *aggiungere le seguenti:* , alla ricerca internazionale in materia di protezione della fauna omeoterma.

1. **227.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva *aggiungere le seguenti:* , alla salvaguardia e alla conservazione degli uccelli selvatici.

1. **228.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva *aggiungere le seguenti:* , nonché all'interesse della salute e della salvaguardia dell'ambiente e alla conservazione degli uccelli selvatici.

1. **229.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva *aggiungere le seguenti:* , tese ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche,

1. **230.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva *aggiungere le seguenti:* , qualora lo Stato abbia accertato l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE,.

1. **231.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva *aggiungere le seguenti:* , nonché della Convenzione adottata a Berna il 19 settembre 1979.

- **1. 232.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva *aggiungere le seguenti:* , nonché della Convenzione adottata a Berna il 19 settembre 1979.

- **1. 238.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , nonché della legge 5 agosto 1981, n. 503,.

- 1. 233.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , secondo quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva medesima,.

- 1. 235.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,.

- 1. 237.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , in particolare al principio della tutela del patrimonio europeo costituito dall'avifauna migratoria,.

- 1. 239.** Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: ed alle disposizioni della presente legge.

- 1. 241.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni della presente legge con le seguenti: nel rispetto della normativa comunitaria di tutela ambientale e faunistica.

- 1. 242.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni della presente legge con le seguenti: , fermi restando i divieti e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 13 e 21 della presente legge.

- 1. 312.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni della presente legge con le seguenti: e alla normativa nazionale riguardante gli uccelli e la loro salvaguardia.

- 1. 243.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni con le seguenti: , derogando alle disposizioni.

- 1. 240.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni con le seguenti: ed ai contenuti.

- 1. 244.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: ed alle disposizioni aggiungere le seguenti: , tese a regolare l'esercizio venatorio in modo selettivo e rigidamente controllato della direttiva 79/409/CEE,.

- 1. 245.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: disposizioni della con le seguenti: disposizioni previste dalla.

- 1. 246.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: presente legge con le seguenti: normativa nazionale e di quella comunitaria.

1. **247.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , assicurando la protezione della fauna selvatica a breve e lungo termine con l'adozione di appositi piani di salvaguardia.

1. **313.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , anche a tutela della proprietà privata agricola.

1. **248.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , poste a tutela degli animali selvatici, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato.

1. **249.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere, le seguenti: , nell'interesse preminente della tutela e della conservazione degli uccelli selvatici.

1. **255.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere, le seguenti: , che tuttavia non si applica alle aree agricole private.

1. **254.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere, le seguenti: , su parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

1. **253.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , acquisito preventivamente il parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle politiche agricole e forestali.

1. **251.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, , dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , nonché alle esigenze dell'integrità numerica delle popolazioni selvatiche.

1. **256.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le regioni devono comprovare la compatibilità del provvedimento di deroga con le finalità di protezione della fauna selvatica omeoterma di cui alla presente legge e alla direttiva medesima. In assenza di uno di questi requisiti, il Governo chiede alla regione di adeguare nel termine di novanta giorni il provvedimento alle suddette disposizioni. Nelle more dell'adeguamento il provvedimento resta so-

speso. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge.

- 1. 258.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al presente comma non si applicano alle regioni che abbiano rilevato una pressione venatoria eccessiva negli ultimi cinque anni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

- 1. 252.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è mai consentito derogare nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- 1. 250.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, in fine, il seguente periodo: Le regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Emilia Romagna sono escluse dall'esercizio delle deroghe a causa della forte pressione venatoria.

- 1. 262.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'esercizio delle deroghe di cui al presente comma, deve essere sempre esclusa la possibilità di deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 6 della direttiva 79/409/CEE.

- 1. 259.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le deroghe in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE non hanno effetto in aree agricole private.

- 1. 260.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: L'applicazione delle misure adottate in virtù del presente articolo non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione della fauna.

- 1. 261.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attuazione delle deroghe deve avvenire solo dopo l'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle politiche agricole.

- 1. 257.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'attuazione delle deroghe deve essere stabilita preventivamente l'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole.

- 1. 264.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni deroga deve ottenere preventivamente l'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole.

- 1. 271.** Luigi Pepe, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietato il ricorso alle deroghe ai fini delle cacce tradizionali.

1. 265. Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini delle cacce tradizionali è vietato il ricorso alle deroghe.

1. 284. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non possono essere utilizzate ai fini dell'esercizio di forme di caccia tradizionali.

1. 266. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata ogni forma di deroga relativa a usi e costumi tradizionali.

1. 278. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata ogni forma di deroga che abbia effetti sul regime di tutela delle specie di avifauna selvatica.

1. 267. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono inapplicabili deroghe che abbiano per effetto conseguenze sulla tutela delle specie.

1. 289. Russo Spena, Vendola, Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Bulgarelli, Cima, Boato.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avifauna che esercita azione positiva sull'agricoltura attraverso il prelievo di insetti è sempre esclusa da ogni forma di deroga.

1. 263. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uccelli insettivori sono esclusi dall'esercizio delle deroghe.

1. 274. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piccoli uccelli sono esclusi dall'applicazione delle deroghe.

1. 281. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe possono riguardare esclusivamente le specie storno per i danni recati alle coltivazioni agricole e previo parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

1. 288. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio delle deroghe è provvedimento eccezionale e non ripetibile nell'arco temporale di tre anni.

1. 268. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe sono ammesse qualora

i censimenti della fauna selvatica diano risultati pienamente soddisfacenti per quattro anni consecutivi.

- 1. 279.** Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta vietata l'applicazione delle deroghe in assenza di censimenti complessivi dell'avifauna a livello nazionale ed europeo.

- 1. 287.** Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto sempre salvo il divieto di ricorrere a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva, che possa portare, anche localmente, all'estinzione di una specie.

- 1. 290.** Grillini, Zanella, Pecoraro Scanio, Pistone, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto sempre salvo il divieto di ricorrere a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o uccisione, in massa o non selettiva, che possa portare all'estinzione di una specie.

- 1. 269.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adozione delle deroghe non può comunque incidere sulla preservazione del livello attuale delle popolazioni naturali sul territorio nazionale.

- 1. 270.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: Sono confermati le specie e i tempi di esercizio venatorio previsti dall'articolo 18.

- 1. 272.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio delle deroghe non può essere effettuato al di fuori del periodo stabilito dal calendario venatorio.

- 1. 273.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga deve essere intesa quale misura eccezionale e non può in nessuna circostanza rappresentare esercizio di caccia.

- 1. 275.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 ottobre di ogni anno devono essere resi noti i censimenti sulle popolazioni di storni quale misura propeudeutica all'applicazione delle deroghe.

- 1. 276.** Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli areali interessati dalla presenza di specie soggetta a diminuzione sono esclusi dall'applicazione delle deroghe stesse.

- 1. 277.** Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: I possessori di licenza di caccia non possono esercitare alcuna forma di deroga.

1. 305. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo istituisce in ogni regione comitati scientifici composti da studiosi di zoologia docenti nelle università statali per condurre verifiche sull'opportunità delle deroghe stesse.

1. 280. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I proprietari o conduttori dei terreni che si trovano nelle regioni interessate dalle deroghe possono opporsi alla conduzione delle deroghe stesse.

1. 282. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa la possibilità di attuare le deroghe attraverso l'esercizio venatorio.

1. 283. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i danni recati alle coltivazioni agricole le deroghe possono riguardare esclusivamente la specie storno e previo parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

1. 285. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Costituisce misura necessaria per

l'attuazione delle deroghe la valutazione scientifica dell'entità delle popolazioni di avifauna attraverso censimenti che interessino tutto il territorio nazionale e che siano condotti in relazione alle valutazioni degli altri paesi dell'Unione europea.

1. 286. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esercizio delle deroghe di cui al comma 1 deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) divieto di caccia in deroga;

b) eccezionalità della deroga e sua irripetibilità nell'arco di almeno dieci anni;

c) comprovabile motivazione della deroga per superiore interesse di sicurezza e salute pubblica.

1. 291. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È fatto sempre salvo il divieto:

a) di ricorrere a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva, che possa portare, anche localmente, all'estinzione di una specie;

b) di qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera *b)* della direttiva 79/409/CEE.

1. 292. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano adottano tutte le misure necessarie rivolte ad assicurare la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei, con l'obbligo di regolare e disciplinare lo sfruttamento di tali risorse con misure rivolte al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie di avifauna.

1. **293.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare la facoltà di deroga di cui al presente articolo al fine di adottare misure di protezione e di salvaguardia più rigorose di quelle previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva 79/409/CEE.

1. **294.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia, residenti e iscritti negli ambiti territoriali di caccia di propria competenza non possono essere abilitati a partecipare alle attività di prelievo stabilite dalle deroghe di cui al presente articolo.

1. **295.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I proprietari o conduttori dei terreni che si trovano nelle regioni interessate dalle deroghe possono opporsi alla conduzione delle deroghe stesse.

1. **296.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività oggetto della deroga non possono essere svolte in fondi agricoli.

1. **297.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

1. **298.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non è mai consentita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di deroga al divieto di uccidere o catturare deliberatamente qualsiasi specie di uccello di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE.

1. **299.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono comunque derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE.

1. **300.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei casi in cui la deroga riguardi disposizioni recate all'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE è fatto obbligo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di acquisire preventivamente il parere vincolante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. **301.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel rispetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, i proprietari dei terreni interessati dalle attività di cui alle deroghe regionali, possono impedire l'accesso dei soggetti abilitati.

1. **302.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La presente legge esclude l'esercizio della facoltà di deroga di cui al presente articolo da parte delle regioni e delle province autonome che non abbiano elaborato, avvalendosi anche dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, appositi progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti in cui esse vivono.

1. **303.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni, nel menzionare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, l'autorità abilitata, escludono espressamente organizzazioni, istituti o enti che vedano la partecipazione di associazioni venatorie o di cacciatori.

1. **304.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sopprimere il comma 2.

1. **600.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole, adottano le deroghe di cui al comma 1, indicando:

a) le giustificazioni della deroga. tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria, in ordine al punto di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE;

b) le specie e le quantità oggetto della deroga;

c) l'esame delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

d) le condizioni, obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità ed inoltre i metodi selettivi di cattura e detenzione;

e) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati;

f) i tempi e i luoghi di esercizio della deroga;

g) le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati;

h) il termine finale di operatività della deroga;

i) il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, incaricate dell'attuazione, le quali potranno avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani medesimi, se muniti di licenza o, in caso contrario, in loro sostituzione, di persone dotate di tale licenza, nel numero strettamente necessario per l'attuazione della deroga, nonché delle guardie forestali o delle guardie comunali alle condizioni previste nell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

1. 601. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e dei principi della direttiva 79/409/CEE, le regioni e le province autonome, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, possono adottare le deroghe di cui al comma 1 indicando:

a) i motivi scientifici o inerenti la pubblica sicurezza che giustificano la deroga ai sensi della direttiva 79/409, tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria, in ordine al punto di cui alla lettera *c)* del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE;

b) le specie e le quantità oggetto della deroga;

c) l'esame delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva n. 79/409/CEE;

d) le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determi-

nati uccelli in piccole quantità ed inoltre i metodi selettivi di cattura e detenzione;

e) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati;

f) tempi e i luoghi di esercizio della deroga;

g) le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati;

h) il termine finale di operatività della deroga;

i) il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, incaricate dell'attuazione, le quali potranno avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani medesimi, se muniti di licenza o, in caso contrario, in loro sostituzione, di persone dotate di tale licenza, nel numero strettamente necessario per l'attuazione della deroga, nonché delle guardie forestali o delle guardie comunali alle condizioni previste nell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

1. 602. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel rispetto della normativa comunitaria, le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate solo qualora siano state esperite tutte le altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura o la detenzione di un numero limitato di esemplari di fauna selvatica omeoterma. Esse devono menzionare precisamente tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 della direttiva 79/409/CEE.

1. 603. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ferma restando l'inapplicabilità della facoltà di deroga al prelievo venatorio, le regioni possono esercitare la facoltà di deroga solo per le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE ed in assenza di altre soluzioni maggiormente compatibili con la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è delegato ad emanare uno o più decreti contenenti i limiti entro i quali possono essere disciplinate le deroghe, che devono indicare in modo particolareggiato le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, i limiti di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi prelevabili, i controlli e le forme di vigilanza supplementari nonché le risorse finanziarie necessarie a far fronte a quelle di competenza dello Stato.

1. **604.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2-bis. Le regioni decidono, sulla base delle decisioni del Presidente del Consiglio dei ministri e delle indicazioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti di tempo e di luogo, da quali persone, nonché il numero dei capi complessivamente catturabili o abbattibili nel periodo e le forme di vigilanza cui sono soggetti i metodi di cattura o di uccisione autorizzata e gli organi incaricati della stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.

1. **605.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni possono esercitare la facoltà di deroga solo per le finalità di cui

all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE ed in assenza di altre soluzioni maggiormente compatibili con la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è delegato ad emanare uno o più decreti contenenti i limiti entro i quali possono essere disciplinate le deroghe, ed in particolare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, i limiti di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi prelevabili, i controlli e le forme di vigilanza supplementari nonché le risorse finanziarie necessarie a far fronte a quelle di competenza dello Stato.

1. **606.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, al primo periodo premettere il seguente: Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 presentano una relazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nella quale descrivono la situazione della fauna selvatica oggetto della tutela di cui alla direttiva 79/409/CEE.

1. **609.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere il primo periodo.

1. **607.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La facoltà di deroga di cui al comma 1 può essere esercitata solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire in condi-

zioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura o la detenzione di un numero limitato di esemplari di fauna selvatica omeoterma. Le deroghe regionali devono contenere tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 della direttiva 79/409/CEE, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 2.

1. **608.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fermo restando l'obiettivo di garantire la sopravvivenza e la riproduzione di tutte le specie di uccelli,

1. **610.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fatto sempre salvo il principio della tutela della conservazione della fauna selvatica,

1. **611.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Valutati organicamente gli interessi di tutela ambientale e faunistica,

1. **612.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fatto comunque salvo il divieto di attività venatorie,

1. **613.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fermo restando il divieto di mo-

dificare le disposizioni che regolano l'esercizio venatorio sul territorio, relativamente agli altri aspetti del prelievo.

1. **614.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: CEE e con le seguenti: Possono essere disposte deroghe soltanto quando non vi siano soluzioni ecologicamente compatibili, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessarie al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe medesime, esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati. Tali deroghe.

1. **615.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: CEE e con le seguenti: Le regioni possono emanare provvedimenti di deroga ai sensi del comma 1 soltanto quando non vi siano altre soluzioni ecologicamente compatibili, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessarie al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe medesime, esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati. Tali deroghe.

1. **616.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le pa-

role da: Le deroghe *fino a:* CEE e *con le seguenti:* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare esclusivamente le deroghe disposte in assenza di altre soluzioni soddisfacenti allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati. Tali deroghe.

1. **617.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe *fino a:* CEE e *con le seguenti:* Previo parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica e sentite le associazioni ambientaliste, possono essere disposte deroghe soltanto quando non vi siano altre soluzioni ecologicamente compatibili, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità e per periodi determinati. Tali deroghe.

1. **618.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe *fino a:* CEE e *con le seguenti:* Esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati, le regioni possono disporre deroghe soltanto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità

strettamente necessarie al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe. Le regioni.

1. **619.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere *con le seguenti:* Mantenendo la consistenza numerica delle specie oggetto di deroga, i provvedimenti di deroga devono essere motivati con un'indagine scientifica dell'INFS che determini l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e comunque possono venire.

1. **620.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Le deroghe in assenza di altre soluzioni soddisfacenti *con le seguenti:* I provvedimenti di deroga devono essere motivati con l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, devono essere disposte nell'interesse delle specie che ne formano oggetto e.

1. **621.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, *con le seguenti:* L'ente che adotta la deroga esperisce preventivamente una ricerca finalizzata all'individuazione di deroghe compatibili con la conservazione delle specie di avifauna, e le deroghe adottate sulla base di tale indagine.

1. **622.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le pa-

role: Le deroghe con le seguenti: Le forme di tutela dell'avifauna attraverso le deroghe.

- 624.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: Le aggiungere la seguente: eventuali.

- 623.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: che costituiscono misure eccezionali e che possono essere adottate esclusivamente.

- 625.** Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: finalizzate alla salvaguardia degli uccelli selvatici e del loro *habitat* naturale.

- 626.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: comunque rispettose dell'*habitat* naturale dell'avifauna.

- 637.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: le deroghe aggiungere le seguenti: adottate per mantenere la consistenza numerica delle specie di uccelli selvatici.

- 630.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: riguardanti solo le regioni Molise e Basilicata.

- 627.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: di durata non superiore a tre giorni per ogni anno.

- 628.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: previste esclusivamente nelle zone che si trovano ad una distanza non inferiore a 10 chilometri dai centri storici.

- 629.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: valutata l'opportunità di divieto di esercizio delle stesse a distanza inferiore a cinque chilometri dai centri abitati,

- 647.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: accompagnate dal divieto di prelievo venatorio per le specie che ne formano oggetto.

- 631.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le

deroghe *aggiungere le seguenti*: concernenti solo una specie di avifauna ogni venti anni.

1. **635.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: devono riguardare una specie l'anno e.

1. **632.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: da svolgere solo negli anni bisestili.

1. **643.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: da esercitare esclusivamente un mercoledì ogni due mesi.

1. **645.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: previo esame del Presidente del Consiglio ai fini della valutazione di cui al comma 4.

1. **633.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: le quali interesseranno solo le province con un numero di guardie forestali superiore a mille.

1. **634.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: non riguardanti comunque i fondi agricoli.

1. **636.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: attivabili solo.

1. **638.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le aree che presentano corsi d'acqua di qualunque dimensione,

1. **639.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: da sottoporre preventivamente al parere favorevole dell'Unione Europea,

1. **640.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: previo parere delle associazioni ambientaliste e.

1. **641.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: che non comporteranno l'uso di fucile.

1. **642.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: vengono comunque escluse nelle zone i cui soprasuoli siano stati interessati da incendi negli ultimi trenta anni e.

1. **646.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: proposte dall'INFS vengono approvate dalle regioni e.

1. **648.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: previa valutazione delle commissioni parlamentari competenti,

1. **650.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , in assenza fino a: menzionare con le seguenti: di cui all'articolo 1 possono essere disposte soltanto quando non vi siano soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessarie al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe medesime, esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.

1. **651.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le pa-

role: in assenza con le seguenti: certificata dall'INFS la mancanza.

1. **652.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in assenza con le seguenti: esperita e verificata per un triennio, con l'ausilio dell'INFS, la mancanza.

1. **653.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, primo periodo, sostituire le parole: in assenza con le seguenti: certificata dall'INFS l'assenza.

1. **654.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: deroghe, in aggiungere le seguenti: presenza di un'unanime valutazione dei centri di ricerca ornitologica aventi sedi sul territorio regionale circa la manifesta.

1. **655.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: in assenza di aggiungere le seguenti: tutte le.

1. **656.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: altre.

1. **657.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le pa-